



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/137 della Commissione, del 26 gennaio 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/138 della Commissione, del 2 febbraio 2016, concernente la non approvazione della sostanza attiva 3-decen-2-one in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾** 5
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/139 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva metsulfuron-metile come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾** 7
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/140 della Commissione, del 2 febbraio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 12

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione, del 14 luglio 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 209 del 16.7.2014)** 14

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015)** 14

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/137 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 2016****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo composto da un pezzo rettangolare di materiale tessile trasparente di tessuto a maglia serata di fibre sintetiche, una guida di plastica, un meccanismo di avvolgimento di plastica e metallo.</p> <p>A un'estremità, il materiale tessile è fissato al meccanismo di avvolgimento inteso a essere fissato in via permanente all'interno del pannello della portiera di uno specifico modello di autoveicolo. All'altra estremità, il materiale tessile è fissato alla guida di plastica provvista di un meccanismo di fissaggio che ne consente l'aggancio al telaio del finestrino dell'autoveicolo quando il materiale tessile è svolto al fine di offrire protezione solare. L'articolo non copre interamente il vetro del finestrino.</p> <p>(Cfr. l'illustrazione) (*)</p>	6303 12 00	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI), della nota 7 f) della sezione XI e del testo dei codici NC 6303, 6303 12 e 6303 12 00.</p> <p>Si esclude la classificazione nel codice NC 8708 29 90 come parte o accessorio della carrozzeria di un autoveicolo della voce 8703, poiché l'articolo non è indispensabile per il funzionamento dell'autoveicolo né rende l'autoveicolo atto a un particolare lavoro, o conferisce possibilità supplementari o ancora lo mette in grado di assicurare un servizio particolare in relazione alla sua funzione principale (cfr. il caso C-152/10, <i>Unomedical</i>, ECLI:EU:C:2011:402, punti 29 e 36).</p> <p>Poiché l'articolo è progettato per essere fissato in modo permanente all'interno del pannello della portiera di uno specifico autoveicolo (sul pannello della portiera è presente una fessura) e non può essere rimosso e fissato su un qualsiasi altro finestrino, si tratta di una tendina per interni della voce 6303. Inoltre, articoli simili come le tendine per interni destinate ai finestrini di vagoni ferroviari sono disciplinati anch'essi dalla voce 6303 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato della voce 6303, primo paragrafo, punto 2)].</p> <p>L'articolo è una tendina di materiale tessile della sezione XI e non una tenda di materie plastiche della sottovoce 3925 30 00, in quanto tali materie fungono solo da aggancio.</p> <p>L'articolo è assemblato a partire da elementi di materiale tessile, plastica e metallo. Si tratta quindi un articolo confezionato.</p> <p>Di conseguenza l'articolo deve essere classificato al codice NC 6303 12 00 come tendina a maglia di fibre sintetiche per interni.</p>

(*) Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.





REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/138 DELLA COMMISSIONE**del 2 febbraio 2016****concernente la non approvazione della sostanza attiva 3-decen-2-one in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 14 settembre 2011 i Paesi Bassi hanno ricevuto da AMVAC C.V (ora AMVAC Netherlands B.V) una domanda di approvazione della sostanza attiva 3-decen-2-one.
- (2) In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento, il 13 aprile 2012 lo Stato membro relatore ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») in merito all'ammissibilità della domanda.
- (3) Gli effetti della sostanza attiva sopra citata sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati, conformemente all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento, per l'impiego proposto dal richiedente. Il 26 novembre 2013 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione e all'Autorità.
- (4) L'Autorità ha seguito le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3 di tale regolamento essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione.
- (5) Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall'Autorità. Il 3 dicembre 2014 l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione del rischio della sostanza attiva 3-decen-2-one ⁽²⁾. L'Autorità ha concluso che poiché i risultati relativi alla genotossicità erano positivi e i dati tossicologici limitati non era possibile stabilire i valori tossicologici di riferimento finali e non era di conseguenza possibile completare la valutazione del rischio per gli operatori, i lavoratori, gli astanti, i residenti e i consumatori. Essa ha inoltre concluso che poiché non vi sono sufficienti informazioni per stabilire se l'uso del 3-decen-2-one quale sostanza attiva nei prodotti fitosanitari non abbia alcun effetto nocivo, immediato o ritardato, sulla salute umana, compresa quella dei gruppi vulnerabili, attraverso l'assunzione alimentare, non era possibile completare la valutazione della domanda relativa agli LMR nella quale si chiedeva l'esenzione dalla determinazione di LMR per il 3-decen-2-one.
- (6) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito alle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito al progetto di relazione di esame. Le osservazioni presentate dal richiedente sono state oggetto di attenta analisi.
- (7) Nonostante le argomentazioni presentate dal richiedente non è stato tuttavia possibile dissipare le perplessità di cui al considerando 5.
- (8) Non è stato pertanto dimostrato che si possa concludere, per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente il 3-decen-2-one, che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Non è pertanto opportuno approvare la sostanza attiva 3-decen-2-one, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ EFSA Journal 2015;13(1):3932, disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal

- (9) Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa al 3-decen-2-one a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva 3-decen-2-one non è approvata.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/139 DELLA COMMISSIONE**del 2 febbraio 2016**

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva metsulfuron-metile come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1, dello stesso,

considerando quanto segue:

- (1) L'approvazione della sostanza attiva metsulfuron-metile, di cui alla parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾, scade il 30 giugno 2016.
- (2) Una domanda di rinnovo dell'iscrizione del metsulfuron-metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾ è stata presentata a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 ⁽⁴⁾ della Commissione entro i termini previsti da tale articolo.
- (3) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
- (4) Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto un rapporto di valutazione del rinnovo e l'8 agosto 2013 l'ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
- (5) L'Autorità ha trasmesso tale rapporto di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccogliergli le osservazioni, provvedendo quindi ad inoltrarle alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sommario supplementare.
- (6) Il 5 dicembre 2014 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ⁽⁵⁾ sulla possibilità che il metsulfuron-metile soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 29 maggio 2015 la Commissione ha presentato il progetto del rapporto di riesame per il metsulfuron-metile al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
- (7) Con riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano rispettati.
- (8) La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del metsulfuron-metile si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli usi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti metsulfuron-metile possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione agli usi come erbicida.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2015;13(1):3936. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.

- (9) La Commissione ritiene comunque il metsulfuron-metile una sostanza candidata alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il metsulfuron-metile è considerata una sostanza persistente e tossica in conformità, rispettivamente, ai punti 3.7.2.1 e 3.7.2.3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, dato che il suo tempo di dimezzamento in acqua dolce è superiore a 40 giorni e la concentrazione senza effetti osservati a lungo termine negli organismi d'acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l. Il metsulfuron-metile soddisfa pertanto la condizione di cui al punto 4, secondo trattino, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (10) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario fissare alcune condizioni. È in particolare opportuno chiedere ulteriori informazioni di conferma.
- (11) È quindi opportuno rinnovare l'approvazione del metsulfuron-metile come sostanza candidata alla sostituzione.
- (12) In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (13) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione ⁽¹⁾ ha prorogato la scadenza per il metsulfuron-metile al 30 giugno 2016 in modo da consentire il completamento del processo di rinnovo entro la scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Dato che è stata presa una decisione in merito al rinnovo prima della proroga della data di scadenza, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° aprile 2016.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva come sostanza candidata alla sostituzione

L'approvazione della sostanza attiva metsulfuron-metile come sostanza candidata alla sostituzione è rinnovata come enunciato nell'allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2016.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-D, acibenzolar-s-metile, amitrolo, bentazone, cialofop butile, diquat, esfenvalerate, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), glifosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cialotrina, metalaxyl-M, metsulfuron metile, picolinafen, prosulfuron, pimetozina, pirafufen-etile, tiabendazolo, tifenisulfuron metile e triasulfuron (GU L 276 del 21.10.2015, pag. 48).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Metsulfuron-metile n. CAS 74223-64-6 n. CIPAC 441.201	Methyl 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl) benzoate	967 g/kg	1° aprile 2016	31 marzo 2023	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame del metsulfuron-metile, in particolare delle relative appendici I e II.</p> <p>In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alla protezione dei consumatori, — alla protezione delle falde acquifere, — alla protezione delle piante terrestri non bersaglio. <p>Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Entro il 30 settembre 2016 il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma per quanto riguarda il potenziale genotossico del metabolita triazina-amina (IN-A4098) al fine di confermare che tale metabolita non è genotossico e non è rilevante per la valutazione del rischio.</p>

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) nella parte A, la voce 7 sul metsulfuron-metile è soppressa;
- 2) nella parte E è inserita la voce seguente:

	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«3	Metsulfuron-metile n. CAS 74223-64-6 n. CIPAC 441.201	Methyl 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl) benzoate	967 g/kg	1° aprile 2016	31 marzo 2023	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame del metsulfuron-metile, in particolare delle relative appendici I e II.</p> <p>In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alla protezione dei consumatori, — alla protezione delle falde acquifere, — alla protezione delle piante terrestri non bersaglio. <p>Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Entro il 30 settembre 2016 il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma per quanto riguarda il potenziale genotossico del metabolita triazina-amina (IN-A4098) al fine di confermare che tale metabolita non è genotossico e non è rilevante per la valutazione del rischio.»</p>

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/140 DELLA COMMISSIONE**del 2 febbraio 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	162,9
	IL	236,2
	MA	90,6
	TN	85,0
	TR	86,6
	ZZ	132,3
0707 00 05	MA	85,6
	TR	165,2
	ZZ	125,4
0709 93 10	MA	45,8
	TR	143,5
	ZZ	94,7
0805 10 20	EG	47,5
	MA	55,2
	TN	53,7
	TR	60,1
	ZZ	54,1
0805 20 10	IL	131,8
	MA	72,5
	TR	102,3
	ZZ	102,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	132,6
	MA	116,6
	TR	74,9
	ZZ	108,0
0805 50 10	TR	99,3
	ZZ	99,3
0808 10 80	CL	88,0
	US	161,8
	ZZ	124,9
0808 30 90	CL	224,0
	CN	90,1
	TR	200,0
	ZA	130,6
	ZZ	161,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione, del 14 luglio 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 209 del 16 luglio 2014)

Pagina 42, allegato II, punto 3, nota in calce (**):

anziché «Calcolo sulla base dei criteri definiti nel regolamento delegato (UE) n. .../2014 della Commissione.»

leggasi «Calcolo sulla base dei criteri definiti nel regolamento delegato (UE) n. 1046/2014 della Commissione (GU L 291 del 7.10.2014, pag. 1).»

Rettifica del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 310 del 26 novembre 2015)

Pagina 16, articolo 7, punto 8), lettera c), relativo all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 531/2012:

anziché «c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:»

leggasi «c) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT